

PROMEMORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO A CATALOGO

E' possibile compilare la domanda web generata dall'applicativo informatico "Presentazione Domanda" di SistemaPiemonte solo fino alle ore 16.00 di martedì 2 luglio 2019.

La domanda generata dall'applicativo "Presentazione Domanda" va presentata **entro le ore 12.00 di mercoledì 3 luglio 2019** all'Ufficio Formazione per occupati della Città metropolitana di Torino (Corso Inghilterra, 7 - terzo piano - stanza 3.15).

La domanda web non può essere tenuta in considerazione nè acquisita agli atti della Città metropolitana di Torino in mancanza di presentazione della domanda ufficiale.

I documenti da allegare alla domanda sono:

- il documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
- lo statuto del soggetto presentatore (e, per gli operatori lett. B, anche del soggetto emanante) in alternativa è possibile indicare gli estremi della domanda sulla quale lo statuto è già stato presentato. Gli operatori che abbiano già presentato lo Statuto (sul quale non sono intervenute variazioni) in modalità elettronica alla Città metropolitana di Torino, nell'ambito del processo di dematerializzazione, devono indicare, nel campo "Eventuali Riferimenti a Istanza precedente" del modulo di domanda, "domanda prot. n. 000 del (data___) nell'ambito del **Processo di dematerializzazione**";
- la relazione sulla sostenibilità dei corsi redatta utilizzando il format allegato al Manuale di Valutazione e reso disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino. La relazione prevede la descrizione per ciascuna sede di svolgimento delle attività e può essere redatta, a discrezione del soggetto proponente, in un unico documento (in cui si ripropongono sede per sede le informazioni richieste) oppure in più documenti, uno per sede di svolgimento;
- copia dell'accordo di partenariato oppure, per gli accordi non ancora perfezionati, dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i partner a stipulare l'accordo di partenariato a seguito dell'approvazione del corso a catalogo;
- per gli interventi formativi per i quali siano previsti, pareri/autorizzazioni/convenzioni richieste da specifiche disposizioni relative al corso;
- per i corsi di durata superiore a 150 ore, il *curriculum vitae* dell'esperto/a di parità e la relazione di cui agli "Standard di progettazione dei percorsi" (all. A alla D.D.R. n. 478 del 4/06/2018).

L'Atto di indirizzo e la relativa PSO da selezionare negli appositi campi sono:

1420 - OCCUPA - 2019 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI OCCUPATI VOUCHER FORMATIVI A CATALOGO PERIODO 2019-2021

1420 - OCCUPA - 2019 - TO - C0 - CAOFCM - FCI 2019/2021 AVVISO CATALOGO CMTO DELL'OFFERTA FORMATIVA VOUCHER

FAQ

Quanti corsi si possono presentare per sede? Ci sono limiti per i corsi liberi progettati facendo un uso parziale di un profilo/obiettivo standard rispetto ai corsi progettati acquisendo direttamente il percorso formativo standard?

L'Avviso prevede fino a un massimo di dodici corsi per ogni sede operativa accreditata. Fanno eccezione le sedi operative che sul Catalogo 2017-2018 hanno attivato più di dodici corsi, per le quali è consentita la presentazione sul presente Avviso di un numero di corsi massimo pari al numero di corsi che hanno generato almeno un'edizione sul Catalogo precedente, già avviata alla data di presentazione della domanda. Non sono previsti limiti e distinzioni tra corsi riferiti a percorsi standard e corsi non standard progettati facendo un uso parziale di un profilo/obiettivo standard.

E' possibile utilizzare sedi occasionali o laboratori esterni?

No. I corsi devono svolgersi solo nelle sedi accreditate del soggetto proponente. Tuttavia in casi eccezionali, adeguatamente motivati, nell'interesse esclusivo dell'utenza, è possibile autorizzare lo svolgimento del corso in una sede occasionale. La carenza di aule del richiedente non è considerato motivo eccezionale per l'utilizzo di sedi occasionali, così come la necessità di ricorrere a laboratori standard di cui all'all. B alla D.D.R. n. 982 del 18/10/2017, mentre è autorizzabile lo svolgimento presso una sede occasionale nei casi in cui sia necessario l'utilizzo di laboratori o strumenti particolari, difficilmente allestibili all'interno dell'agenzia. L'uso della sede occasionale o del laboratorio esterno si intende autorizzato con l'approvazione del progetto.

Nella descrizione dei laboratori, quale rapporto strumento/allievo devo indicare?

Per tutti i laboratori e le aule in generale si indica il rapporto 1:1. Naturalmente la dotazione del laboratorio deve prevedere lo strumento individuale per l'allievo laddove per la corretta fruibilità del corso tale strumento debba essere individuale (l'esempio classico è il computer per il singolo allievo nel corso di informatica); laddove invece lo strumento sia "fruito" collettivamente, è indispensabile che sia presente nel laboratorio nella quantità di 1 o più a seconda della modalità di fruizione dello stesso prevista per il corso. Per le dotazioni dei laboratori occorre far riferimento agli standard dei laboratori approvati dalla Regione Piemonte e pubblicati sul sito della Regione Piemonte nell'area tematica "Istruzione, Formazione e Lavoro" nella scheda "Progettazione dei percorsi formativi".

Posso prevedere come modalità la FAD ?

La modalità Formazione a Distanza (e-learning) è ammessa unicamente come modalità accessoria, per attività al di fuori del monte ore del corso (es. per esercitazioni o approfondimenti individuali dell'allievo oltre l'attività d'aula).

Posso inserire in Catalogo un corso di formazione obbligatoria?

In linea generale non ci sono incompatibilità a inserire sul Catalogo dell'Offerta Formativa - esclusivamente come attività di formazione a iniziativa individuale del lavoratore - i corsi di formazione obbligatoria, ovviamente a eccezione di tutto quanto è riferibile al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che è escluso in assoluto dall'Avviso (e prima ancora dalla Direttiva regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati - periodo 2019-2021). Fanno eccezione i percorsi formativi standard "HACCP e sicurezza sul lavoro - cucina" e HACCP e sicurezza sul lavoro - sala e bar" che, in quanto interventi formativi funzionali al completamento dei percorsi modulari di qualifica rispettivamente di "Collaboratore di cucina" e "Collaboratore di sala e bar", sono

ricompresi tra le attività formative ammissibili ai sensi del presente avviso, ma solo tra quelle fruibili attraverso un voucher formativo individuale (e non anche attraverso un voucher aziendale).

In fase di istruttoria delle richieste di voucher, trattandosi di corsi accessibili soltanto a lavoratori occupati che accedono alla formazione al di fuori dell'orario di lavoro e nel proprio esclusivo interesse (indipendentemente dalle esigenze aziendali), saranno evidentemente da respingere le richieste per una formazione obbligatoria presentate come individuali invece che come (inammissibili) richieste aziendali al solo fine di aggirare il divieto.

I corsi che prevedono destinatari con caratteristiche tali da evidenziare una formazione a esclusivo interesse aziendale (es. il corso di aggiornamento da 16 ore per somministratori di alimenti e bevande, ma anche ad es. i corsi di aggiornamento per guide turistiche, naturalistiche, ecc.) sono inammissibili sul Catalogo dell'Offerta Formativa.

[Il corso "Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare" è ammissibile sul nuovo Catalogo? E i corsi "Agente e rappresentante di commercio" e "Agente di affari in mediazione immobiliare e agente munito di mandato a titolo oneroso"?](#)

Sì, ma solo come attività di formazione a iniziativa individuale del singolo lavoratore. Infatti, come previsto nell'ultimo capoverso del paragrafo 2.3.3 dell'Avviso per la costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa, i corsi di formazione obbligatoria possono essere presentati solo come attività di formazione a iniziativa individuale e non anche attraverso i voucher aziendali, perciò i corsi indicati sono ammissibili sul Catalogo e saranno fruibili solo attraverso voucher individuali dai destinatari previsti dall'Avviso per il voucher individuale.

[E' possibile inserire in catalogo i corsi di "Prevenzione dei rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio ..."?](#)

No. I percorsi standard per tatuatori inseriti nel Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard formativi sono da escludere per entrambe le tipologie di voucher in virtù dei contenuti riferiti al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

[Il corso di "Abilitazione all'uso dei prodotti fitosanitari" è ammissibile per i lavoratori beneficiari di voucher individuali?](#)

I corsi per i Patentini fitosanitari sono in assoluto inammissibili, da un lato perché obbligatori dall'altro perché comunque sembrerebbe poco ipotizzabile una frequenza "autonoma" del lavoratore occupato indipendente e slegata dal proprio attuale ruolo aziendale tale da rendere il corso fruibile tramite voucher individuale.

[E' possibile proporre sul Catalogo corsi riferiti a "certificazione energetica edifici" \(DPR 75/2013 - dgr 24-2360 del 2/11/2015\)?](#)

I corsi per certificatori energetici sono inammissibili sul Catalogo dell'Offerta Formativa in quanto formazione obbligatoria per legge che, in considerazione dei requisiti richiesti per i destinatari e delle finalità della formazione, non può che essere a iniziativa aziendale, perciò non finanziabile ai sensi del reg. UE n. 651/2014.

[Gli aggiornamenti per le professioni turistiche possono essere inseriti a Catalogo?](#)

L'aggiornamento per guide turistiche è inammissibile perché, in quanto aggiornamento obbligatorio destinato a operatori professionali del settore (guide turistiche appunto), incorre nel divieto di cui al reg. UE 651/2014.

E' possibile presentare il corso "Responsabile di progetto - Referente di intervento TAA/EAA – Livello base"?

Considerata la tipologia di corso, normato da apposite disposizioni nazionali e regionali, e i requisiti previsti per i destinatari, il corso "Responsabile di progetto - Referente di intervento TAA/EAA – Livello base" è inammissibile sul Catalogo dell'Offerta Formativa sia come formazione a iniziativa aziendale che come formazione a iniziativa individuale e pertanto deve considerarsi non inseribile in assoluto sul Catalogo.

E' possibile presentare il corso riferito a "Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - livello avanzato"?

No. Tale corso è inammissibile, così come "Interventi assistiti con animali (I.A.A.) per medico veterinario – livello base". Sono invece ammissibili, ma solo come formazione a iniziativa individuale, i corsi "Coadiutore del cane – livello base" e "Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - livello propedeutico".

Può essere presentato il corso di "Operatore di fattoria didattica"?

Il percorso standard "Operatore di fattoria didattica" può essere inserito sul Catalogo dell'Offerta Formativa solo come attività a iniziativa individuale del lavoratore: non può essere cioè frequentato attraverso un voucher aziendale, ma solo attraverso voucher individuale da lavoratori che svolgono altre professioni e hanno in mente di cambiare lavoro e aprire una fattoria didattica, da lavoratori che semplicemente sono interessati all'argomento per rafforzare le proprie competenze (indipendentemente dalla professione che svolgono) non invece per es. dal titolare di un'azienda agricola o da un suo collaboratore che, volendo iscriverne l'azienda nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, abbia bisogno del corso per il responsabile delle attività didattiche (perché in questo caso ci sarebbe un aggiramento del divieto di finanziamento alle imprese della formazione obbligatoria).

Può essere presentato un corso per "Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – alberi"?

No. Si tratta di un corso di formazione dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e quindi escluso dalla Direttiva.

E' possibile prevedere corsi di Panificazione e preparazione pizze? E corsi di cucina giapponese? Di cucina per celiaci?

No. Questi corsi non sono ammissibili: l'Avviso della Città metropolitana di Torino prevede, infatti, al paragrafo 2.3.2 che "... i corsi del comparto alimentare e dei servizi di ristorazione ... possono essere inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa solo se predisposti secondo i percorsi formativi standard elaborati dalla Regione Piemonte".

E' possibile inserire all'interno del catalogo il percorso di Assistente familiare?

Il corso di assistente familiare è inammissibile sul Catalogo dell'Offerta Formativa perché prevede 64 ore di stage, modalità che non è consentita dall'Avviso.

Nella progettazione di un corso è possibile prevedere crediti in ingresso?

No. Non sono previsti crediti in ingresso che consentano una frequenza parziale del corso. I casi previsti dalla disciplina specifica di taluni corsi cd. normati di esame bis (ad esempio il corso di "Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare") e/o di possibilità di frequenza parziale gratuita a una nuova edizione dello stesso corso devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Formazione per occupati e richiedono

l'autorizzazione all'inserimento dell'allievo interessato come non beneficiario di voucher non pagante.

Tra i percorsi standard riguardanti l'informatica (ECDL) si trovano sia quelli denominati "Aggiornamento..." che quelli "Competenze digitali..." quale dei due bisogna usare per non incorrere in penalizzazioni?

La scelta tra quelli denominati "aggiornamento..." e quelli denominati "competenze digitali..." è ugualmente legittima trattandosi in entrambi i casi di percorsi validi e presenti nel repertorio regionale. Per i corsi denominati "competenze digitali..." che riportano nella descrizione la possibilità di essere utilizzati per assolvere al modulo 2 dell'apprendistato professionalizzante, se presentato per l'inserimento sul Catalogo occorre prevedere e inserire un'annotazione nella descrizione che espliciti che, nonostante la descrizione "standard", il corso presentato sul Catalogo non può essere destinato a lavoratori con contratto di apprendistato in quanto tutte le attività previste per la formazione continua possono integrare (=formazione aggiuntiva) ma non sostituire la formazione obbligatoria prevista per i contratti di apprendistato.

In un percorso di lingua inglese, è possibile mettere a disposizione solo il laboratorio informatico multimediale o solo il laboratorio linguistico in alternativa al docente madrelingua, visto che il percorso standard prevede che si possa scegliere?

No. Il laboratorio linguistico o quello informatico multimediale non può essere considerato una valida alternativa al docente madrelingua che deve necessariamente essere previsto.

Nell'Avviso, tra i destinatari delle azioni, non sono incluse le persone in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria possono invece essere beneficiari di voucher?

L'Avviso, al paragrafo 3.2, prevede tra i destinatari i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.

Le categorie di lavoratori che non rientrano tra i destinatari dell'Avviso possono partecipare ai corsi?

Sì. Tutte le persone che non rientrano tra le categorie individuate tra i destinatari di voucher (o che non hanno interesse a richiedere un voucher per la partecipazione ai corsi) possono partecipare ai corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa pagando all'agenzia titolare del corso l'intero costo del corso a catalogo.

Se un corso viene segnalato sia per le imprese, sia per singoli occupati, queste due categorie di allievi possono essere ammessi insieme nello stesso corso oppure devono frequentare edizioni diverse?

La frequenza a ciascuna edizione corsuale può essere assolutamente mista; possono frequentare la medesima edizione corsuale, insieme: allievi che hanno ottenuto un voucher aziendale, allievi con un voucher individuale, eventualmente anche allievi a pagamento che non hanno richiesto/ottenuto il voucher e pagano all'agenzia l'intero costo del corso a catalogo.

E' possibile inserire in un'edizione tutti allievi provenienti da una stessa azienda?

Sì. E' possibile comporre una classe inserendo lavoratori che provengono dalla stessa azienda.

Posso inserire allievi non beneficiari di voucher in un corso di "Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare" del costo pro capite di 1144,00 Euro?

No, perché non è coerente con quanto disposto dalla D.G.R. 24-1951 del 31 luglio 2015, che prevede che il partecipante al corso di formazione per la somministrazione di alimenti e bevande paghi una quota non superiore a 550,00 Euro per le 100 ore di corso, a cui si possono aggiungere i costi del materiale didattico, del diritto di segreteria per l'iscrizione all'esame fissato dalla CCIAA e delle marche da bollo. E' invece possibile inserire allievi paganti nel caso in cui l'agenzia formativa abbia previsto un costo del corso a catalogo pari o inferiore all'importo massimo previsto per gli oneri a carico dell'allievo dalle disposizioni di settore.